

Assicurazione EAR

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. Prodotto: "EAR – Tutti i Rischi del Montaggio"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che copre, i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate, poste nel luogo per l'esecuzione dei lavori nonché la Responsabilità civile verso terzi per danni involontariamente cagionati in relazione al montaggio dell'opera.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione I - Danni alle cose:**
L'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.
L'obbligo dell'Impresa di Assicurazione consiste nel rimborso dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
- ✓ **Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi:**
L'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, in quanto civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con i lavori di montaggio assicurati, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

Data la natura variabile della tipologia delle opere assicurabili e delle realtà soggettive che la loro realizzazione potrebbe avere, le garanzie previste possono essere derogate e/o integrate da specifiche garanzie e normative da convenirsi tra l'Impresa di Assicurazione ed il Contraente e che dovranno risultare dal testo contrattuale sottoscritto da entrambe le Parti.

La somma assicurata per le "Opere ed impianti permanenti e temporanei" deve corrispondere, all'inizio dei lavori al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare; a tutti i costi di installazione e montaggio, compresi noli, utili e dazi doganali; ad ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia.

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che gli impianti o le opere da montare avranno al termine dei lavori.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le cose già assicurate presso altra Impresa di Assicurazione per gli stessi rischi;
- ✗ I rischi assicurati presso altra Impresa di Assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa con contratti trasferiti ad altra Impresa;
- ✗ I rischi al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.



Ci sono limiti di copertura?

Principali rischi esclusi dall'Assicurazione:

Sezione I - Danni alle cose:

- ! i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui
- ! i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- ! le penalità, i danni da mancato lucro o ogni specie di danno indiretto.

Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi:

- ! i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere o impianti preesistenti;
- ! i danni derivati da polvere;
- ! i danni da furto;
- ! i danni a cose dovute a vibrazioni.

Valide per entrambe le garanzie:

- ! atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio
- ! direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
- ! di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da virus informatici come pure da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- ! indiretti da qualsiasi causa originati.
- ! L'Impresa di Assicurazione non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Danni alle cose e Responsabilità Civile verso Terzi
Territorio Repubblica Italiana



Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto
L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Nel corso della durata del contratto
L'Assicurato deve comunicare tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio assicurato.
Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o degli impianti o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente all'Impresa di Assicurazione che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.
Il Contraente deve aggiornare la somma assicurata inserendo:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti o le opere da montare.
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata, devono essere comunicati all'Impresa di Assicurazione entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori.
In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione delle operazioni di montaggio di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa di Assicurazione.
- In caso di sinistro, l'Assicurato deve:
 - darne immediato avviso scritto all'Impresa di Assicurazione;
 - inviare al più presto all'Impresa di Assicurazione un dettagliato rapporto scritto;
 - provvedere per quanto è possibile, a limitare il danno;
 - fornire all'Impresa di Assicurazione ed ai suoi periti tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essere richieste;
 - conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli;
 - in caso di furto, di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente ed inviame copia all'Impresa di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio, calcolato sull'intero periodo di assicurazione, deve essere pagato in una unica soluzione all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa di Assicurazione, al momento della stipula del contratto..

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato tramite assegno bancario, circolare o postale (munito della clausola di "non trasferibilità"), bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Gli eventuali atti di variazione per la regolazione del premio dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio all'Impresa di Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata corrisponde all'intero periodo prestabilito per l'esecuzione delle opere nonché, se richiesta dal Contraente l'attivazione della relativa garanzia, al periodo di manutenzione, ciascuno per la durata specificatamente indicata nella scheda di polizza.

La copertura decorre dalle ore 24:00 della data fissata in polizza e comunque non prima delle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul montaggio e cessa alle ore 24:00 del giorno stabilito in polizza. In caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora l'esecuzione delle opere non si sia conclusa entro il termine stabilito, il Contraente può richiedere all'Impresa di Assicurazione, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo.



Come posso disdire la polizza?

Alla data di scadenza convenuta per l'esecuzione delle opere, la garanzia cessa senza necessità di alcuna comunicazione scritta.

Assicurazione EAR



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazioni: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto EAR – Tutti i Rischi del Montaggio

Data di realizzazione 01.01.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1
Numero Verde: 800 114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.
Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.
L'Impresa di Assicurazione è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 162.118.707€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 104.410.151€.
L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 148%.
L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 329%.
Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue.

DANNI ALLE COSE

In base alla complessità del rischio e alle esigenze del Contraente, sono possibili estensioni di garanzia alle seguenti Condizioni Particolari, da richiamare espressamente:

- Danni causati da vizi di materiali, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
- Opere e/o impianti preesistenti alla decorrenza della polizza;
- Costi di demolizione e sgombero;
- Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità, fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile;
- Manutenzione;
- Manutenzione estesa;
- Macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

RESPONSABILITA' CIVILE

In base alla complessità del rischio e alle esigenze del Contraente, sono possibili estensioni di garanzia alle seguenti Condizioni Particolari, da richiamare espressamente:

- Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata

- Rimozione, franamento o cedimento di terreno

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue.

L'Assicurazione prevede, per alcune garanzie, limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie, scoperti ed esclusioni.

In relazione alla tipologia e alla complessità del rischio, nonché alle esigenze assicurative, il Contraente e l'Impresa di Assicurazione possono, con trattativa individuale, concordare l'applicazione di ulteriori elementi o la variazione di quelli previsti, che risulteranno dalla documentazione contrattuale sottoscritta da entrambe le Parti.

DANNI ALLE COSE

Sono altresì esclusi:

- ! i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- ! le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- ! le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- ! gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- ! i difetti di rendimento degli enti assicurati;
- ! i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- ! i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato

Senza espressa specifica pattuizione tra le parti, sono esclusi dall'Assicurazione:

- ! i danni causati da vizi di materiali, difetti di fusione, errori di progettazione o di calcolo o di fabbricazione;
- ! i danni alle opere o impianti preesistenti;
- ! i costi di demolizione o di sgombero;
- ! i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- ! i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- ! i danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere.
- !

A valere per singola garanzia, ove non diversamente concordato:

Garanzie	Esclusioni a valere per singola garanzia
Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo di fabbricazione	I danni alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata, affetta da detti vizi, difetti ed errori, nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità	Trasporti aerei
Manutenzione	Errori di progettazione o di calcolo
Manutenzione estesa	Errori di progettazione o di calcolo
Macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere	Guasti meccanici o elettrici; danni derivanti da operazioni di carico e scarico, trasporto o trasferimento; danni agli pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere; danni ai natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo; danni per i quali sia responsabile il fornitore o il costruttore; danni a macchinari o attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso.

RESPONSABILITA' CIVILE

Sono altresì esclusi:

- ! i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di esecuzione di questo, purchè in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada;
- ! i danni causati da natanti o aeromobili;
- ! la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- ! i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- ! i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ! le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- ! danni da furto;
- ! danni derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto;
- ! danni derivanti da campi elettromagnetici.

Non sono considerati Terzi:

- ! il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato;
- ! quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore;
- ! le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- ! i subappaltatori e loro dipendenti.

Esclusioni a valere per entrambe le sezioni:

- ! di atti di guerra e/o di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di occupazione in genere, stati d'assedio, invasione, guerra civile, rivoluzione, ribellioni, rivolta, insurrezioni, di usurpazione di potere, serrate, scioperi, sommosse e tumulti popolari in genere, di nazionalizzazione, requisizione, sequestri, devastazioni, distruzione, danneggiamento e/o provvedimenti in genere per ordine o disposizione di qualsiasi governo o altra autorità, anche locale, di diritto o di fatto; esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni
	Assistenza diretta/in convenzione: Non ci sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa di Assicurazione
	Gestione da parte di altre imprese: Non previsto
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa di Assicurazione dovrà provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

Premio	A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa quanto segue. Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati all'Impresa di Assicurazione entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza e entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. L'Impresa di Assicurazione emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione
---------------	---

	del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio all'Impresa di Assicurazione.
Rimborso	Nel caso di recesso in caso di sinistro, l'Impresa di Assicurazione rimborsa il rateo di premio netto che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni
Sospensione	Non previsto



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non previsto



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone giuridiche che producono, vendono e montano propri impianti e/o macchinari e sono interessate a tutelarsi dai danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da qualsiasi evento accidentale (ad esempio incendio, eventi naturali), esclusi quelli espressamente indicati in polizza, nel corso delle attività di montaggio.

Il cliente potrebbe essere interessato inoltre a tutelarsi per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ai lavori assicurati e che si siano verificati durante la loro esecuzione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 17,5% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:</p> <p>Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano Fax 02.2775.245 Indirizzo e-mail: cureclami@aviva.com</p> <p>L'Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>I reclami presentati all'Impresa di Assicurazione con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: invass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
-------------------	---

Negoziatore assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>ARBITRATO:</p> <p>Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.</p> <p>Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede l'Impresa di Assicurazione.</p> <p>Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.</p> <p>Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

EAR Tutti i Rischi del Montaggio



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I – DANNI ALLE COSE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

Art. 2 – Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3 – Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i difetti di rendimento degli enti assicurati;
- h) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- i) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- j) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

- l) i danni causati da vizi di materiali, difetti di fusione, errori di progettazione o di calcolo o di fabbricazione;
- m) i danni alle opere od impianti preesistenti;
- n) i costi di demolizione o di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- q) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere.

Art. 4 – Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata – Regolazione del premio

La somma assicurata alla partita 1 di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori:

- al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare;
- a tutti i costi di installazione e montaggio, compresi noli, utili e dazi doganali;
- ad ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia.

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che gli impianti o le opere da montare avranno al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti o le opere da montare.

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata, devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori.

Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura.

La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.

Art. 5 – Interventi provvisori e modifiche

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Art. 6 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la **SEZIONE II**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale **civilmente responsabile ai sensi di legge**, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni **involontariamente cagionati a terzi**, per morte, per lesioni personali e – **ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza** – per danneggiamenti a cose **in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con i lavori di montaggio, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.**

Art. 7 – Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia convenuta per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 8 – Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'Assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
- e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini del montaggio nel luogo di esecuzione di questo, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969 n. 990;
- f) i danni causati da natanti o aeromobili;
- g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i) i danni derivati da polvere;

- l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- n) i danni da furto;
- o) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi nonché le perdite dei prodotti;
- p) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
- q) i danni derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto;
- r) i danni derivanti da campi elettromagnetici.

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

- s) pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata;
- t) i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

Art. 9 – Gestione delle controversie – Spese legali

La Società assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, **ove occorra**, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda**.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 10 – Delimitazione causale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) di atti di guerra e/o di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di occupazione in genere, stati d'assedio, invasione, guerra civile, rivoluzione, ribellioni, rivolta, insurrezioni, di usurpazione di potere, serrate, scioperi, sommosse e tumulti popolari in genere, di nazionalizzazione, requisizione, sequestri, devastazioni, distruzione, danneggiamento e/o provvedimenti in genere per ordine o disposizione di qualsiasi governo o altra autorità, anche locale, di diritto o di fatto;
- b) atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- c) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) direttamente o indirettamente derivanti da inquinamento e/o contaminazione di qualsiasi natura;
- e) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da virus informatici come pure da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- f) indiretti da qualsiasi causa originati;

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzione o sospensioni – totali o parziali – della operazioni di montaggio.

Art. 11 – Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 12 – Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo del montaggio.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza, in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

Art. 13 – Assicurazione parziale – Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 14 – Variazione di rischio

Se durante l'esecuzione dei lavori si verificano variazioni del progetto originario o degli impianti o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Art. 15 – Cessazione, interruzione o sospensione del montaggio

In caso di cessazione, di interruzione o sospensione delle operazioni di montaggio di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a porre in atto tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

Art. 16 – Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art. 17 – Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art. 18 – Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.

Art. 19 – Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

Art. 20 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 21 – Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Art. 22 – Danni – Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 23 Onere della prova

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, **l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.**

Art. 24 – Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art. 25 – Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 26 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 27 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 28 – Foro competente

Foro competente a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

SEZIONE I

1. Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione manifestatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione. Sono esclusi i danni alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata, affetta da detti vizi, difetti ed errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi.

E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

2. Opere od impianti preesistenti

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo del montaggio delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza del montaggio delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alle partite 1 e 4, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

3. Costi di demolizione o di sgombero

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

4. Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

5. Manutenzione

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, **ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.**

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

6. Manutenzione estesa

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, **ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di montaggio e riportati in polizza.**

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

7. Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere

Premesso che, agli effetti della presente assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della somma assicurata e della liquidazione dei danni, **per ente s'intende ogni macchinario, baraccamento od attrezzatura di cantiere descritti nell'elenco previsto in polizza riportante il dettaglio di detti enti ed il loro singolo corrispettivo valore assicurato**, si conviene quanto segue:

- La Società, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, indennizza, **nei limiti e con le modalità che seguono**, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere **verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione per il montaggio delle opere e nei luoghi indicati in polizza.**
- Fermo quanto previsto dall'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **la Società non è inoltre obbligata ad indennizzare:**
 - a) I guasti meccanici o elettrici;
 - b) I danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella polizza ai fini della costruzione delle opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in polizza;
 - c) I danni ai pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
 - d) I danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari od attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
 - e) I danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
 - f) I danni a macchinari od attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso.
- La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.

- **La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:**
 - a) **Nel caso di danni suscettibili di riparazione:**
 - 1) **Si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del sinistro, necessari per ripristinare l'ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;**
 - 2) **Si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub a) 1, difalciato dell'importo stimato come sub a) 2, con l'applicazione di quanto disposto al seguente terz'ultimo comma e della successiva deduzione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti in polizza.**
 - b) **Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:**
 - 1) **Si stima il valore dell'ente assicurato al momento del sinistro tenuto conto della sua obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;**
 - 2) **Si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub b) 1, difalciato dell'importo stimato come sub b) 2, con l'applicazione di quanto disposto al seguente terz'ultimo comma e della successiva deduzione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti in polizza.**

Un ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'indennizzo calcolato come sub a) 1 meno sub a) 2 eguagli o superi il valore che l'ente aveva al momento del sinistro stimato come sub b) 1. Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun ente colpito da sinistro, copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Salvo diversa esplicita pattuizione in polizza, sono esclusi dall'indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo. Restano in ogni caso esclusi dall'indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.

SEZIONE II

8. Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all'art. 8, comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I – partite 1,2 e 4 – non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.

9. Rimozione, franamento o cedimento di terreno

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

APPALTATORE:

l'esecutore dei lavori oggetto dell'assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

CANTIERE:

l'unità produttiva organizzata da uno o più Appaltatori appositamente per l'esecuzione di un'opera presso un sito consegnato da un Committente.

CERTIFICATO DI COLLAUDO:

il documento attestante l'avvenuto collaudo finale ovvero il certificato attestante tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'accettazione dell'intera opera da parte del Committente.

COMMITTENTE:

La o le persone fisiche e/o giuridiche che commissionano l'esecuzione delle opere assicurate.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula l'assicurazione con la Società.

CONTRATTO D'APPALTO:

il contratto stipulato tra il Committente e l'Appaltatore con il quale l'Appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o un servizio.

DANNO INDENNIZZABILE:

l'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

FORZA MAGGIORE:

eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

FRANCHIGIA:

importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

IMPORTI DEDUCIBILI:

vedi le definizioni di Franchigia e Scoperto.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, nei limiti previsti in polizza.

LIMITE D'INDENNIZZO/MASSIMALE:

il massimo esborso dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante i periodi di validità della polizza. Corrisponde all'importo assicurato per ciascuna partita, salvo minori limiti previsti in polizza, ferma l'applicazione degli eventuali importi deducibili.

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE:

il cantiere/area circoscritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingresso, indicata in polizza, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

OPERE:

le opere di montaggio da eseguire o già eseguite descritte in polizza ed oggetto dell'appalto.

OPERE E/O IMPIANTI PREESISTENTI:

opere, impianti e cose, che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati.

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione.

PERIODO DI ASSICURAZIONE:

il periodo di validità dell'assicurazione; deve corrispondere all'intero periodo prestabilito per l'esecuzione delle opere nonché, se richiesta dal Contraente l'attivazione della relativa garanzia, al periodo di manutenzione, ciascuno per la durata specificatamente indicata nella scheda di polizza.

Decorre dalle ore 24,00 della data fissata in polizza e comunque non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere e cessa alle ore 24,00 del giorno stabilito in polizza.

In caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24,00 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

PERIODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE:

dalle ore 24,00 del giorno stabilito dal Contratto d'appalto e comunque non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere alle ore 24,00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

PERIODO DI MANUTENZIONE:

il periodo di copertura, indicato nella scheda di polizza, prestata alle condizioni riportate alle Condizioni Particolari 5) e 6) di polizza.

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.

RISARCIMENTO:

la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, per i danni causati a terzi dall'Assicurato, nei limiti previsti in polizza.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO:

la percentuale del danno indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

Aviva Italia S.p.A.

SOMMA ASSICURATA:

l'importo massimo della copertura assicurativa.

AREA CLIENTI **MyAviva**



Pochi click per essere sempre aggiornato,
quando e dove vuoi.

Attiva subito il tuo account su **www.aviva.it**
e **accedi alla tua area personale** dove potrai trovare:



Le coperture assicurative
in essere



Lo stato dei pagamenti
e le relative scadenze



Le condizioni contrattuali
e i documenti di polizza



...il monitoraggio
dei tuoi sinistri

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09197520159 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005